

Legge regionale 27 dicembre 1989 , n. 40 - TESTO VIGENTE dal 30/03/1993

Norme per l' attuazione del Programma Integrato Mediterraneo (PIM) per la laguna di Marano e Grado.

Art. 8

Sviluppo dell' organizzazione commerciale

1. L' Amministrazione regionale realizza, con il contributo della Comunità Europea, studi ed indagini e favorisce gli interventi in materia di organizzazione dei produttori e di promozione commerciale dei prodotti dell' acquacoltura, secondo quanto previsto dal Programma per la relativa misura.

2. Con successivo provvedimento legislativo saranno definiti, sulla base dei risultati e delle indicazioni derivanti dagli studi e dalle indagini preliminari, i conseguenti interventi attuativi.

(1)

3. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.310 milioni, suddivisa in ragione di lire 462 milioni per l' anno 1989 e di lire 616 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, sono istituiti, alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.7. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione X - i seguenti capitoli:

- capitolo 7632 (2.1.142.5.10.14.) con la denominazione: << Oneri per la realizzazione di studi ed indagini e la promozione di interventi in materia di organizzazione dei produttori e di promozione commerciale dei prodotti dell' acquacoltura, nell' ambito del Programma Integrato Mediterraneo, in attuazione del Regolamento CEE n. 2088 del 23 luglio 1985 - fondi regionali >>, e con lo stanziamento complessivo di lire 847 milioni, suddiviso in ragione di lire 231 milioni per l' anno 1989 e lire 308 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991;

- capitolo 7633 (2.1.142.5.10.14.) con la denominazione: << Oneri per la realizzazione di studi ed indagini e la promozione di interventi in materia di organizzazione dei produttori e di promozione commerciale dei prodotti dell'

acquacoltura, nell' ambito del Programma Integrato Mediterraneo, in attuazione del Regolamento CEE n. 2088 del 23 luglio 1985 - quota CEE, linea 551 - >>, e con lo stanziamento complessivo di lire 847 milioni, suddiviso in ragione di lire 231 milioni per l' anno 1989 e lire 308 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

5. Al predetto onere complessivo di lire 1.694 milioni si provvede come segue:

a) per lire 231 milioni relativi all' anno 1989, con l' utilizzo - ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1988 con il rendiconto generale per l' esercizio 1988, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1470 del 7 aprile 1989;

b) per complessive lire 616 milioni, di cui lire 308 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, mediante i rientri, per pari importo, delle anticipazioni concesse ai sensi dell' articolo 4, comma 1, che affluiranno negli anni medesimi ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 4;

c) per complessive lire 847 milioni con l' assegnazione di pari importo disposta a tale fine dalla CEE sulla speciale linea di bilancio n. 551.

6. Sui precitati capitoli 7632 e 7633 vengono altresì iscritti gli stanziamenti, in termini di cassa, a fianco di ciascuno qui di seguito indicati:

- sul capitolo 7632 lo stanziamento di lire 116 milioni;

- sul capitolo 7633 lo stanziamento di lire 116 milioni.

7. All' onere complessivo di lire 232 milioni, in termini di cassa, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> del precitato stato di previsione.

8. Le quote autorizzate per l' anno 1992 faranno carico ai capitoli del bilancio per l' anno medesimo, corrispondenti a quelli seguenti, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

- capitolo 7632 per lire 308 milioni, cui si provvederà con la cessazione delle seguenti spese:

- per lire 300 milioni con la cessazione del limite di impegno autorizzato con l' articolo 82 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41;
- per lire 8 milioni con la cessazione, per pari importo, di parte del limite di impegno di lire 350 milioni, autorizzato con l' articolo 80 della medesima legge regionale n. 41/1986;
- capitolo 7633 per lire 308 milioni, cui si provvederà con l' assegnazione di pari importo disposta a tal fine dalla CEE sulla speciale linea di bilancio n. 551.

Note:

1 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 5, comma 1, L. R. 10/1993